

**Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria
Perugia – Via Benedetta, 14**

***Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio
universitario
A.A.2011/2012***

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1** Benefici messi a concorso
- ART.2** Requisiti di ammissione
- ART.3** Requisiti di merito
- ART.4** Requisiti di reddito
- ART.5** Presentazione della domanda di ammissione
- ART.6** Modalità di compilazione della domanda di ammissione
- ART.7** Cause di esclusione
- ART.8** Documenti da allegare alla domanda per certificazioni di reddito
- ART.9** Condizione di studente “in sede”, “fuori sede” o “pendolare”
- ART.10** Verifica dei requisiti
- ART.11** Rettifiche e integrazioni

TITOLO II - BENEFICI MESSI A CONCORSO

- ART.12** Borse di studio
- ART.13** Contributi per la mobilità internazionale degli studenti
- ART. 14** Premi di laurea
- ART.15** Servizi abitativi
- ART.16** Servizi di ristorazione

TITOLO III – GRADUATORIE

- ART.17** Modalità di determinazione delle graduatorie di assegnazione
- ART.18** Pubblicazione delle graduatorie
- ART.19** Opposizioni
- ART.20** Scorrimento delle graduatorie

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART.21** Sanzioni
- ART.22** Trattamento dei dati personali
- ART.23** Disposizione finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Benefici messi a concorso

1. Sono messe a concorso le seguenti tipologie di benefici, come meglio specificati al successivo Titolo II:

- a) **Borse di studio;**
- b) **Servizi di ristorazione a tariffa agevolata;**
- c) **Contributi per la mobilità internazionale degli studenti;**
- d) **Premi di laurea;**
- e) **Posti letto per studenti borsisti;**
- f) **Posti letto a pagamento.**

2. I benefici di cui alle lettere a) b) e d) verranno concessi nel numero consentito dai finanziamenti assegnati all'Agenzia dal Miur nell'ambito del piano di riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti d'onore e delle borse di studio per l'anno 2011;

3. I posti letto messi a concorso per studenti fuori sede borsisti e per studenti a pagamento sono complessivamente n.1.080;

4. Agli studenti idonei al concorso verrà rimborsata d'ufficio la **tassa regionale per il diritto allo studio per l'anno 2011/2012** eventualmente versata al momento dell'iscrizione.

ART.2

Requisiti di ammissione

1. **Al concorso sono ammessi gli studenti che:**

a) entro la data del 20 ottobre 2011 risultino iscritti per l'a.a.2011/2012 a corsi di livello universitario di uno dei seguenti Atenei e Istituti di livello universitario:

- Università degli Studi di Perugia;
- Università per Stranieri di Perugia;
- Conservatorio di Musica di Perugia;
- Conservatorio di Musica di Terni;
- Accademia delle Belle Arti di Perugia (corsi di Nuovo Ordinamento);
- Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia.

b) entro la data del 15 marzo 2012 risultino iscritti al primo anno della Laurea magistrale (II livello) o Scuole di specializzazione (ad esclusione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368) e Dottorati di ricerca (senza borsa);

c) entro la data del 15 marzo 2012 abbiano regolarizzato l'iscrizione a causa di trasferimento da altro Ateneo o passaggio di corso/facoltà;

d) entro la data del 30 giugno 2012 abbiano regolarizzato l'iscrizione avendo superato tutti i blocchi previsti dai rispettivi ordinamenti didattici per il passaggio all'anno accademico successivo (iscrizione *sub condizione*);

e) entro la data del 12 novembre 2011 abbiano regolarizzato l'iscrizione ai corsi di laurea ad accesso programmato;

f) non si iscrivono all'a.a. 2011/2012 in quanto, richiedendo la borsa di studio per l'ulteriore semestre oltre la durata legale dei corsi, conseguono la laurea entro le sessioni relative all'a.a. 2010/2011;

g) oltre la data del 20 ottobre si iscrivano fuori corso in quanto, richiedendo la borsa di studio per l'ulteriore semestre oltre la durata legale dei corsi, non conseguono la laurea entro le sessioni relative all'a.a. 2010/2011.

2. Non possono essere ammessi al concorso, a pena di esclusione, gli studenti:

- a) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 7;
- b) che a seguito di provvedimento di revoca, alla data di scadenza del bando, non abbiano provveduto alla restituzione delle somme dovute all'Agenzia per benefici indebitamente goduti riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità. In caso di rateizzazione del debito concordata con l'Agenzia, alla suddetta data di scadenza debbono aver restituito quanto previsto dal piano di rateizzazione;
- c) che alla data di scadenza del bando risultino incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie emessi dall'Agenzia secondo quanto previsto dal regolamento approvato con Deliberazione del Commissario del 26 novembre 2008 n.57, o in azioni ed interventi degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico;
- d) che a seguito di rinuncia agli studi nell'a.a. 2010/2011 o precedenti abbiano fruito, a qualsiasi titolo, dei benefici per il medesimo anno di corso senza aver restituito le somme dovute (*La partecipazione al concorso degli studenti che rinunciano agli studi e che restituiscono le somme relative ai benefici precedentemente concessi è consentita per una sola volta nell'arco della carriera universitaria*);
- e) che alla data del **31 ottobre 2011** abbiano concluso la propria carriera universitaria;
- f) che si iscrivano ai **corsi di Specializzazione dell'area medica** di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368;
- g) che siano beneficiari di borsa di studio per i Dottorati di ricerca di cui al D.Lgs 3 luglio 1998, n.210 per l'a.a. 2011/2012 ;
- h) che siano beneficiari di borsa di studio - o analogo beneficio - di valore pari o superiore a euro 1.033,00 concessa da Amministrazioni pubbliche diverse dall'A.Di.S.U. dell'Umbria per l'a.a. 2011/2012;
- i) che risultino iscritti, per l'a.a. 2011/2012, come ripetenti o fuori corso intermedio;
- j) che non presentino la documentazione di cui all'art. 8, nelle modalità e nelle tempistiche previste;
- k) che non rientrino nei periodi di fruizione di cui al successivo art. 12.

3. Non possono conseguire l'idoneità gli studenti che non posseggano i **requisiti di merito e di reddito** di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando di concorso.

ART.3

Requisiti di merito

Per le modalità di determinazione si rimanda alla **nota 1) dell'Allegato 1**.

1. MATRICOLE (STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI)

Requisiti minimi di merito da acquisire:

- **entro 10 agosto 2012:** *n. 20 crediti formativi o 3 annualità* al fine di mantenere l'idoneità e beneficiare del saldo della borsa di studio;
- **entro il 30 novembre 2012:** *n. 20 crediti formativi o 3 annualità* al fine di mantenere lo status di beneficiario, senza avere il diritto alla liquidazione del saldo;

BONUS: per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti matricole *non possono utilizzare punti di bonus*.

Agli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità non si applicano le suddette disposizioni e pertanto l'idoneità verrà mantenuta e il saldo erogato a prescindere dall'acquisizione dei crediti.

2. ANNI SUCCESSIVI (STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)

■ **VECCHI ORDINAMENTI**

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2011:

- *per anni di corso successivi al primo (ad esclusione dell'ultimo anno di corso):*
50% (+1) del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondato per difetto;
- *per l'ultimo anno di corso:*
60% del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondato per difetto;
- *per il primo anno fuori corso:*
66% del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondato per difetto.

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2011 da parte degli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità:

- *per il secondo anno:*
1 annualità fra quelle previste dal piano di studio;
- *per il terzo o quarto anno (qualora non sia l'ultimo):*
il 50% (-2) arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- *per l'ultimo anno di corso:*
il 50%, arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- *per il primo anno fuori corso:*
il 55% arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti;
- *per il secondo anno fuori corso:*
il 70% arrotondato per difetto, delle annualità previste dal piano di studio degli anni precedenti.

■ **NUOVI ORDINAMENTI**

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2011:

a) Corsi di Laurea triennale (I livello):

- *per il secondo anno: 25 crediti;*
- *per il terzo anno: 80 crediti;*
- *per il settimo semestre: 135 crediti.*

► **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti *possono utilizzare*, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, *punti bonus*, maturati sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno di corso)
- 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno di corso)
- 15 crediti (se utilizzato per la prima volta per il settimo semestre)

b) Corsi di Laurea specialistica e/o magistrale (II livello):

- *per il secondo anno: 30 crediti;*
- *per il quinto semestre: 80 crediti.*

► **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito, gli studenti *possono utilizzare i punti bonus maturati e non fruiti nel corso di Laurea triennale (I livello)*. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di Laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti e a coloro che hanno conseguito il titolo di livello inferiore presso Atenei o Istituti Universitari diversi da quelli elencati all'art. 2 comma 1 lettera a) del presente bando.

c) Corsi di laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico:

- per il secondo anno: 25 crediti;
- per il terzo anno: 80 crediti;
- per il quarto anno: 135 crediti;
- per il quinto anno: 190 crediti;
- per il sesto anno (ove previsto): 245 crediti;
- per l'ulteriore semestre: 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

► **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito gli studenti *possono utilizzare*, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, *punti bonus*, maturati sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti (se utilizzato per la prima volta per il secondo anno);
- 12 crediti (se utilizzato per la prima volta per il terzo anno);
- 15 crediti (se utilizzato per la prima volta per gli anni successivi).

La quota del *bonus* non utilizzata nell'anno di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di *bonus* non possono essere cumulate.

d) Corso di laurea Specialistica e/o magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

- per il secondo anno: 18 crediti;
- per il terzo anno: 53 crediti;
- per il quarto anno: 98 crediti;
- per il quinto anno: 138 crediti;
- per il sesto anno: 186 crediti;
- per l'ulteriore semestre: 275 crediti.

► **BONUS:** per il conseguimento dei suddetti requisiti minimi di merito, gli studenti *possono utilizzare*, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, *punti bonus*, maturati sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità

- 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno);
- 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno);
- 15 crediti (se utilizzati per la prima volta per gli anni successivi).

La quota del *bonus* non utilizzata nell'anno accademico di riferimento, può essere utilizzata in quelli successivi. Le quote di *bonus* non possono essere cumulate.

Requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2011 da parte degli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità:

- **Corsi di laurea triennale (I livello);**
 - **Corsi di Laurea specialistica o magistrale (II livello);**
 - **Corsi di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;**
 - **Corso di Laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia**
- sono richiesti i requisiti di merito di cui ai precedenti punti a) b) c) d) *diminuiti del 30%*

3) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA

Possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

ART.4
Requisiti di reddito

I limiti degli Indicatori della Situazione Economica e Patrimoniale Equivalente per l'anno accademico 2011/2012 sono aggiornati come di seguito riportato:

per tutti gli studenti:

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEU) sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non deve superare **euro 19.696,72**;
- L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISPEU), non deve superare **euro 33.067,63**

per gli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEU), sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, non dovrà superare **euro 22.000,00**;
- L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (ISPEU) non deve superare **euro 34.000,00**.

Per le modalità di calcolo si rimanda alla **nota 2) dell'Allegato 1**

ART.5
Presentazione della domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso va compilata e confermata entro le ore 12 delle date di seguito elencate utilizzando esclusivamente la procedura on-line disponibile all'indirizzo www.adisupg.gov.it - link sportello on-line 2011.

2. La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, **pena esclusione, dovrà essere spedita all'A.Di.S.U. dell'Umbria, via Benedetta 14, 06123 Perugia, entro i seguenti termini perentori - decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'Agenzia (farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante):**

POSTO LETTO **22 agosto 2011**

BORSE DI STUDIO e altri benefici di cui all'art. 1 **30 settembre 2011**

RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA **30 marzo 2012**

3. La copia cartacea della domanda dovrà essere spedita **esclusivamente tramite raccomandata A/R.**

4. La copia cartacea della domanda per sola ristorazione a tariffa agevolata potrà essere spedita anche a mezzo di posta ordinaria.

ART.6
Modalità di compilazione della domanda di ammissione

Per poter compilare la domanda, gli **studenti il cui nucleo risiede in Italia** devono essere a conoscenza della loro posizione didattico/amministrativa e possedere un **attestazione definitiva ISEE** relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (*v. nota 3 dell'Allegato 1*) con riferimento all'**anno 2010** (*v. note 4,5,6,7,8,9 dell'Allegato 1*).

L'attestazione **ISEE** si ottiene presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (**DSU**) presso:

- Centri di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF);
- Sedi INPS presenti sul territorio nazionale;
- Altri uffici convenzionati con l'INPS per il rilascio dell'attestazione stessa.

Nel caso in cui lo studente non abbia ottenuto un'attestazione definitiva ISEE entro i termini di scadenza per la presentazione della domanda può utilizzare un'attestazione provvisoria.

L'attestazione definitiva ISEE deve comunque essere redatta inderogabilmente, entro la data del 12 novembre 2011.

In caso di presentazione di **attestazione ISEE che evidenzii redditi pari a zero**, lo studente ed il nucleo familiare di riferimento vengono sottoposti ad **ulteriori accertamenti** attraverso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza competenti per territorio.

ART.7

Cause di esclusione

Sono esclusi dal concorso, con atto motivato, gli studenti la cui domanda di ammissione risulti priva di sottoscrizione o venga presentata oltre i termini di cui all'art. 5 del presente bando o non abbia allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

L'eventuale integrazione dei dati e documenti che determinano l'esclusione può essere realizzata solo nel periodo precedente alla data di scadenza di presentazione della domanda medesima.

ART.8

Documenti da allegare alla domanda per certificazioni di reddito

1. Studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede all'estero, studenti italiani il cui nucleo familiare risiede all'estero, studenti italiani il cui nucleo familiare risiede in Italia ma produce reddito o possiede patrimoni all'estero alla data del 31/12/2010:

- *Certificazione relativa ai redditi e/o patrimoni esteri*

tale certificazione, rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti - tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio - deve attestare:

- il numero dei componenti il nucleo familiare di appartenenza dello studente con indicazione di coloro che effettivamente convivono con lo stesso alla data della presentazione della domanda
- l'ammontare dei redditi percepiti al 31 dicembre 2010 per ciascun membro del nucleo familiare
- il possesso di fabbricati all'estero destinati ad uso abitativo di ciascun membro del nucleo familiare, con l'indicazione delle relative superfici indicate in metri quadrati.

Tale documentazione deve essere legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell' "*Apostille*" - la timbratura scritta in lingua francese attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante - sui documenti dalla autorità emessi, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti.

Per quei paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata.

Nel caso di studenti provenienti da paesi in cui non ci sono rappresentanze istituzionali italiane e ci siano comunque difficoltà a procurarsi la documentazione sopra richiesta (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali) verrà accettata quella

eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute.

2. Studenti stranieri provenienti da paesi definiti particolarmente poveri:

▪ *Certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale*

tale certificazione, prevista dal Decreto MIUR del 21 maggio 2010, è rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Nel caso di studenti iscritti nel paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università.

3. Studenti indipendenti (v. nota 4 dell'Allegato 1):

▪ *Certificato di residenza storico;*

▪ *Ultima dichiarazione ICI o visura catastale relativa all'alloggio.*

4. Studenti con genitori separati legalmente o divorziati (v. nota 5 dell'Allegato 1):

▪ *Copia del ricorso di separazione unitamente all'omologa e/o sentenza di separazione giudiziale emessa dal Presidente del Tribunale di competenza o il provvedimento giudiziale relativo alla pronuncia di divorzio, dai quali risulti stabilito un assegno di mantenimento a carico di un genitore a favore dello studente che presenta la domanda (è consentita l'omissione di ogni altra pattuizione riportata negli atti).*

5. Studenti con genitori non coniugati e non conviventi:

▪ *Estratto per riassunto dal Registro degli atti di nascita con generalità;*

▪ *Lo stato di famiglia con indicazione dello stato civile del genitore con il quale convivono.*

6. Studenti figli di genitori “single” riconosciuti da un solo genitore e conviventi con esso:

▪ *Estratto per riassunto del registro di nascita con generalità della madre*

▪ *Stato di famiglia con indicazioni dello stato civile del genitore con il quale convivono*

7. Studente orfano (v. nota 6 dell'Allegato 1):

Certificato di decesso del/dei genitore/i.

8. Studente con status di religioso in comunità: (v. nota 7 dell'Allegato 1):

▪ *Copia dell'atto costitutivo della comunità.*

9. Studente coniugato separato o divorziato: (v. nota 8 dell'Allegato 1):

▪ *Copia del certificato di matrimonio oppure separazione omologata oppure sentenza di divorzio.*

10. Studente che dichiara di non convivere con il nucleo familiare di origine: (v. nota 9 dell'Allegato 1):

▪ *Stato di famiglia con i soggetti conviventi.*

11. La documentazione già depositata in allegato a domande di borsa di studio di precedenti anni accademici potrà non essere nuovamente presentata qualora non siano intervenute modificazioni alle condizioni attestate dai documenti già consegnati; lo studente che intenda avvalersi di questa possibilità dovrà dichiararlo nell'apposita sezione della domanda on-line.

Vanno comunque presentati ogni anno i documenti relativi ai redditi e ai patrimoni dei nuclei familiari di tutti gli studenti, con le seguenti modalità:

▪ gli studenti di cui al punto 1 del presente articolo (con redditi esteri), dovranno depositare nei termini previsti dal bando la documentazione cartacea dei redditi familiari percepiti all'estero nell'anno fiscale 2010.

▪ gli studenti con redditi familiari o personali percepiti in Italia dovranno far redigere nei termini previsti dal bando l'attestazione ISEE relativa all'anno fiscale 2010.

ART.9

Condizione di studente “in sede”, “fuori sede” o “pendolare”

1. Studenti “in sede” e “pendolari”:

Ai fini della determinazione della tipologia dei servizi da erogare e della borsa di studio da assegnare, nonché dei relativi importi, gli studenti sono classificati “*in sede*” e “*pendolari*” in relazione al comune di residenza ed alla sede universitaria frequentata (v. **Tabella 1 dell’ Allegato 2**).

► Gli studenti iscritti a corsi di Laurea a distanza sono considerati “*in sede*” indipendentemente dal comune di residenza

2. Studenti “fuori sede”:

Gli studenti residenti in tutti gli altri comuni non compresi nella suddetta tabella , sono considerati “*fuori sede*” a condizione che:

a) risultino alloggiati come borsisti nelle residenze universitarie dell’ADISU;

b) risultino alloggiati a titolo oneroso in strutture residenziali pubbliche o alloggi privati presso il comune ove ha sede l’Università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi compresi fra il 1 ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 (vincitori di borse annuali) e non inferiore a cinque mesi compresi fra il 1 ottobre 2011 e il 31 marzo 2012 (vincitori di borse semestrali).

Gli studenti di cui al **comma 2 lettera b)**:

- debbono dichiarare nella domanda **di voler essere considerati come studenti “fuori sede” e di aver preso alloggio a titolo oneroso;**

- debbono allegare alla domanda cartacea **la dichiarazione, di presa di alloggio a titolo oneroso**, con contratto di locazione regolarmente registrato utilizzando la specifica modulistica scaricabile dal sito www.adisupg.gov.it;

► Gli studenti che non rispettino quanto previsto ai precedenti punti verranno considerati “*pendolari*”;

Sono comunque **considerati “fuori sede”:**

- gli studenti universitari vincitori della borsa di studio riservata ai **diversamente abili**;

- i laureati ammessi ai **corsi di dottorato**, per i quali è concessa la borsa di studio “*fuori sede*” indipendentemente dalla loro provenienza;

- gli studenti con **nucleo familiare residente all’estero**;

- gli studenti che partecipano ai programmi di **mobilità internazionale** per un periodo effettivo non inferiore a n. 3 mesi - compreso fra il 1 ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 - che in base alla Tabella 1 allegato 2, risultano “*fuori sede*”.

Gli studenti pendolari che documentano di impiegare con i mezzi pubblici circa 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell’organizzazione del servizio pubblico, possono richiedere di essere considerati “*fuori sede*” soltanto, ai fini della concessione di un posto letto.

3. Lo studente straniero, indipendente dal nucleo familiare di origine, che presenta un’attestazione ISEE con redditi e patrimoni posseduti in Italia, viene considerato residente in Italia, indicato “*in sede*”, “*fuori sede*” o “*pendolare*” in base alla Tabella 1 e deve produrre la dichiarazione di presa di alloggio a titolo oneroso.

ART.10

Verifica dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 deve essere attestato dallo studente nella domanda di partecipazione al concorso, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.

2. La verifica dei requisiti di cui all'art. 2 è effettuata dall'Agenzia in distinti e successivi tempi del procedimento e attiene la completezza e correttezza delle autodichiarazioni rese dallo studente in sede di compilazione della domanda, l'esame della documentazione a supporto di cui agli artt. 7, 8 e 9 nonché il controllo di veridicità relativamente a quanto dichiarato sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia. L'esito positivo di tali accertamenti determina l'ammissione del candidato al concorso e l'inserimento nelle graduatorie degli idonei o dei non idonei, determinate con le modalità e secondo i criteri di cui al successivo art. 16.

3. Qualora dagli accertamenti eseguiti emerga che il dichiarante non è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento della borsa di studio e/o degli altri benefici di cui all'art. 1, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

ART.11

Rettifiche e integrazioni

In sede di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per ciascuno studente verranno specificate le eventuali **integrazioni di documentazione** da presentare (**integrazioni di istruttoria**).

Gli studenti che si accorgano di avere ommesso delle informazioni o commesso errori nella compilazione della domanda possono altresì procedere alle eventuali **rettifiche**, salvo quelle che determinano l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art.7.

La documentazione integrativa deve pervenire - allegata a lettera di accompagnamento - entro e non oltre i seguenti termini perentori (in caso di spedizione farà fede il timbro postale):

POSTO LETTO:

dal 5 al 10 settembre 2011

BORSE DI STUDIO:

dal 31 ottobre al 11 novembre 2011

TITOLO II

BENEFICI MESSI A CONCORSO

ART.12

Borse di studio

1. Periodo di fruizione

La borsa è concessa, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, per i seguenti periodi:

■ **Vecchi Ordinamenti** (corsi istituiti prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509):

per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio

- *più un anno* (a tutti gli studenti);
- *più due anni* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

■ **Nuovi Ordinamenti** (corsi istituiti in attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004 n. 270):

a) corsi di Laurea triennale (I livello):

- *sette semestri* (a tutti gli studenti);
- *otto semestri* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

b) corsi di Laurea specialistica e/o laurea magistrale a ciclo unico: *per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici*

- *più un semestre* (a tutti gli studenti);

▪ *più due semestri* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

c) corsi di laurea specialistica e/o magistrale (II livello):

▪ *cinque semestri* (a tutti gli studenti);

▪ *sei semestri* (solo agli studenti in condizione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992).

■ **Scuole di specializzazione e Dottorati di ricerca:**

per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. Priorità di assegnazione

Alla borsa di studio hanno diritto tutti gli studenti idonei. Nel caso di risorse finanziarie insufficienti rispetto al numero di idonei, i beneficiari verranno individuati secondo il seguente ordine di priorità, che determina poi l'ordinamento della graduatoria:

a) studenti che dichiarano di trovarsi in **situazione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992;**

b) studenti **conferme di borsa di studio** già vincitori del concorso per l'a.a. 2010/2011;

c) studenti **conferme di borsa di studio** già vincitori del concorso per l'a.a. 2010/2011 con Laurea triennale (I livello) che si iscrivono per l'a.a.2011/2012 al primo anno di un corso di Laurea magistrale (II livello);

d) giovani laureati iscritti a un **Dottorato di ricerca** o alle **Scuole di specializzazione** per l'esercizio della professione.

Le restanti borse sono destinate

▪ per il **70% a studenti che si iscrivono al primo anno di corso (matricole);**

▪ per il **30% a studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo** (distribuite fra i vari anni di corso in proporzione al numero degli idonei risultanti nelle graduatorie relative a ciascun corso di laurea, garantendo almeno una borsa per ogni anno di corso).

3. Tipologia delle borse di studio

a) Studente "fuori sede"

- *una quota in contanti (v. Tabella 1 dell' Allegato 2)*
- *servizio mensa* (2 pasti al giorno gratuiti, per tutti i giorni di apertura delle mense) *dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012*

b) Studente "fuori sede" vincitore di posto letto

- *una quota in contanti (v. Tabella 1 dell' Allegato 2).*
- *posto letto: dal 1/10/2011 al 31/07/2012 e dal 01/09/2011 al 30/09/2012*
- *servizio mensa* (2 pasti al giorno gratuiti, per tutti i giorni di apertura delle mense) *dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012*

c) Studente "pendolare"

- *una quota in contanti (v. Tabella 1 dell' Allegato 2)*
- *servizio mensa* (1 pasto al giorno gratuito, per tutti i giorni di apertura delle mense) *dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012*

d) Studente "in sede"

- *una quota in contanti (v. Tabella 1 dell' Allegato 2)*
- *servizio mensa* (1 pasto al giorno gratuito, per tutti i giorni di apertura delle mense) *dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2012*

4. Valore in contanti delle borse di studio

L'erogazione monetaria si articola in diversi importi a seconda della classificazione dello studente di cui all'art. 9, dell'indice ISEEU posseduto, dell'erogazione o meno allo studente dei servizi abitativi, dell'assegnazione per un intero anno o per un semestre. Si rimanda nel merito alla **Tabella 2 Allegato 2**.

5. Tempi di erogazione delle quote in contanti agli studenti beneficiari

L'importo delle borse di studio viene liquidato ai soggetti dichiarati beneficiari da espresso provvedimento dell'Agenzia, in due rate:

I rata (50% quota assegnata):

- entro *31 dicembre 2011* a tutti gli studenti beneficiari (ad eccezione degli studenti beneficiari con riserva)
- entro *30 giugno 2012* agli studenti matricole dichiarati beneficiari a seguito di scorrimento di graduatoria ed agli studenti beneficiari con riserva

Saldo:

- entro *30 giugno 2012* agli studenti iscritti ad anni successivi al primo
- dopo *30 novembre 2012* agli studenti matricole, a seguito accertamento dei requisiti di merito

Unica rata:

- entro il *30 giugno 2012* agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, dichiarati beneficiari a seguito di scorrimento di graduatoria.

6. Lo studente che consegue il titolo di Laurea triennale (I livello) o di Laurea specialistica o magistrale (II livello) e Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico **entro il 31 dicembre 2011** non ha diritto al saldo della borsa di studio.

7. Agli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità iscritti al primo anno di corso (**matricole**) non si applicano le disposizioni relative all'erogazione del saldo e pertanto il saldo verrà erogato a prescindere dal possesso dei requisiti di merito.

8. Riscossione dei mandati

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2946 del Codice Civile, in caso di mancata riscossione dei pagamenti effettuati dall'Agenzia, il mandato sarà rimesso su richiesta dell'interessato.

9. Decadenza

Il contributo assegnato decade nel caso in cui lo studente:

- a) non regolarizzi l'iscrizione per il primo anno della Laurea magistrale entro il 15 marzo 2012;
- b) perda il requisito dell'iscrizione a seguito di trasferimento ad altra Università, salvo che abbia maturato i crediti formativi previsti dall'art.4;
- c) rinunci agli studi;
- d) non risulti in possesso dei requisiti di reddito e patrimonio;
- e) perda i requisiti di merito di cui all'art.3 del presente bando, sia per variata iscrizione definitiva che per i controlli di veridicità dei crediti formativi/annualità autocertificati;
- f) non sia ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale ha richiesto la borsa di studio
- g) *nuova assegnazione anni successivi*, durante l'a.a. 2011/2012, s'isciva a un corso diverso da quello per il quale ha ottenuto la borsa di studio;
- h) matricola che, entro il 30 novembre 2012, non abbia conseguito almeno 20 crediti formativi o 3 annualità, riconosciuti per il corso di studio a cui è stato iscritto nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, ad

eccezione degli studenti che hanno beneficiato di una borsa di studio per studenti in situazione di disabilità;

i) incorso in provvedimenti emessi dagli organi di pubblica sicurezza;

j) abbia rilasciato dichiarazioni mendaci proprie o dei propri congiunti. Nel caso si applica anche quanto previsto all'art.23 della legge 390/91, fatto salva l'applicazione delle norme vigenti per i fatti costituenti reato;

k) sia incorso in un provvedimento di espulsione dalle residenze universitarie dell'Agenzia.

ART. 13

Contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Il contributo è concesso per una sola volta per ciascun tipo di corso di cui all'art. 12 comma 1 del presente bando e solo per periodi di studio e/o tirocinio che abbiano un riconoscimento in termini di crediti formativi nell'ambito del proprio corso di studio presso uno degli Atenei o Istituti Universitari umbri di cui all'art.2 comma 1, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva. Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, verrà data priorità ai soggetti di cui al successivo comma 2 lettera a), secondo l'ordine di graduatoria.

2. Requisiti di ammissione

a) essere beneficiario della borsa di studio nello stesso anno accademico (2011/2012) nel quale partecipa ai programmi di mobilità internazionale promossi dall'Unione Europea o da altri soggetti;

b) aver richiesto il contributo nella domanda on-line di partecipazione al concorso, salvo i casi in cui i bandi dei programmi comunitari e non, non siano stati approvati e pubblicati al momento della compilazione della domanda.

Possano avere altresì accesso al contributo:

c) giovani laureati e dottori di ricerca, inseriti in programmi internazionali e/o bilaterali di scambi culturali, per i quali sussistano protocolli e/o convenzioni che prevedano la reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;

d) giovani studenti e/o laureati inseriti in scambi culturali con le città universitarie gemellate con le città di Perugia e Terni, purché sussistano principi di reciprocità dei servizi di soggiorno e studio;

e) laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio coinvolti in progetti di mobilità internazionale post-laurea che siano risultati beneficiari della borsa di studio nell'anno accademico durante il quale hanno conseguito il titolo.

3. Importo del contributo

Il contributo massimo è pari ad € **750,00** per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di n.10 mesi (non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni). L'importo mensile è decurtato della somma eventualmente concessa dall'Università per la borsa di mobilità.

Non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (prolungamenti).

4. Modalità e tempi di erogazione

I rata:

(50% della quota spettante): a seguito dell' approvazione della graduatoria di assegnazione borse di studio di cui all'art.17 e dell'adozione della graduatoria dei potenziali beneficiari del contributo per la mobilità internazionale. L'erogazione è subordinata alla trasmissione degli appositi elenchi da parte degli Atenei e Istituti Universitari di cui all'art. 2;

Saldo: al termine del periodo di soggiorno, previa consegna/trasmissione del relativo certificato di permanenza all'estero entro il termine *perentorio* di 30 giorni dal completamento del periodo di mobilità.

5. Decadenza dei contributi per la mobilità internazionale

Il contributo decade:

- a) in caso di mancata partecipazione al programma per il quale è stata assegnata la borsa di mobilità o in caso questo abbia durata effettiva inferiore a tre mesi;
- b) nel caso in cui la documentazione attestante il periodo di mobilità effettivamente trascorso all'estero non pervenga all'Agenzia entro il termine di 30 giorni dal completamento del periodo di mobilità;
- c) in caso di perdita dell'idoneità alla borsa di studio.

ART.14

Premi di Laurea

1. Requisiti di ammissione

Possono beneficiare di un premio di laurea gli studenti che conseguono il diploma di Laurea specialistica o magistrale (II livello) o di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a condizione che:

- a) al momento della presentazione della domanda on-line di partecipazione al concorso richiedano il contributo;
- b) siano beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2011/2012;
- c) presentino il relativo certificato di laurea entro il termine perentorio di 30 giorni successivi al conseguimento del titolo.

2. Importo del beneficio

L'importo del contributo è pari alla metà della quota in contanti relativa alla borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso.

3. Modalità e tempi di erogazione

Il suddetto importo sarà liquidato in seguito all'approvazione della graduatoria di assegnazione delle borse di studio di cui all'art.17 e all'adozione della graduatoria dei potenziali beneficiari del premio di laurea. L'erogazione è subordinata alla consegna/trasmissione del certificato di laurea entro il termine *perentorio* di 30 giorni successivi al conseguimento del titolo.

ART.15

Servizi abitativi

1. Periodo di fruizione

1 ottobre 2011- 31 luglio 2012 e dal 1 settembre 2012 al 30 settembre 2012;

1 ottobre 2011 – 31 marzo 2012 (borse semestrali).

Gli studenti che necessitano di permanere nell'alloggio assegnato nel mese di agosto 2012, devono presentare richiesta alla Sezione II "Gestione Servizi Abitativi" entro il 15 giugno 2012.

2. Tariffe

Il costo di un posto letto per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti di livello universitario umbri di cui all'art.2 è di € **180,00 al mese** con le seguenti eccezioni:

- studenti borsisti "fuori sede" vincitori di posto letto che usufruiranno **gratuitamente** del servizio;
- studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale che usufruiranno del servizio a pagamento alla tariffa di € **150,00 al mese**;
- studenti borsisti che nel mese di agosto usufruiranno del servizio a pagamento alla tariffa di € **150,00 al mese**;

- studenti con alloggio a pagamento che nel mese di agosto usufruiranno del servizio ad un costo pari al canone mensile versato durante l'anno accademico.

3. Cause di esclusione

Oltre alle disposizioni di cui all' art.2, comma 2 e all'art.7 del presente bando, valgono le seguenti incompatibilità specifiche per l'accesso ai servizi abitativi:

- a) essere studente "pendolare" o "in sede" (ad eccezione degli studenti "pendolari" di cui all'art. 9, comma 2);
- b) essere iscritto al primo anno di un corso di Laurea triennale (I livello) o di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico ed avere più di 25 anni di età. Tale limite potrà essere elevato per gli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità;
- c) aver superato i 30 anni di età alla data di scadenza della domanda. Tale limite potrà essere elevato per gli studenti con disabilità superiore al 66% o in condizioni di gravità.

4. Posto letto per studenti borsisti:

L'Agenzia concede il posto letto agli studenti:

- che presentino domanda entro i termini previsti per i servizi abitativi e con le modalità di cui agli artt. 5, 6 e 7;
- che risultino in possesso dei requisiti previsti per le borse di studio di cui all'art. 2;
- per i quali non intervengano le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 3.

La quota di posti letto riservata alle matricole provenienti da paese non appartenenti all'Unione Europea, non può superare il 20% di quella assegnata al totale delle matricole.

Qualora si verifichi una ulteriore disponibilità di posti letto superiore alle richieste, la suddetta percentuale potrà variare in aumento.

Lo *studente escluso* dal concorso per il posto letto "borsisti" in riferimento alle cause di esclusione di cui all'art.7, anche nel caso risulti beneficiario della borsa di studio, non potrà usufruire gratuitamente del posto letto ma alla tariffa di € 180,00. L'importo annuale di € 1.980,00 verrà decurtato per intero dalla quota contanti della borsa di studio.

Gli *studenti già alloggiati* nelle residenze universitarie *che perdono l'idoneità* a seguito degli esiti definitivi delle graduatorie di assegnazione borse di studio, mantengono il diritto a fruire del posto letto alla tariffa di € 180,00. Tali studenti dovranno provvedere al pagamento dell'importo mensile e alla restituzione, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di assegnazione borse di studio, di quanto dovuto per il servizio fruito dalla data di presa in consegna del posto letto fino alla data di pubblicazione della graduatoria suddetta.

L'assegnazione dei posti letto da parte della Sezione II "Gestione Servizi Abitativi" avviene in base alla graduatoria di cui all'art.17 del presente bando, salvo gli esiti della graduatoria di assegnazione delle borse di studio, l'unica che determina il diritto a fruire gratuitamente dell'alloggio da parte dello studente.

Alla data di *presa in consegna del posto letto* gli studenti debbono risultare in regola con le disposizioni relative all'iscrizione di cui art. 2.

N.B. In nessun caso il servizio non fruito dà diritto a rimborso e/o conguagli in denaro.

5. Posto letto a pagamento

L'Agenzia, garantito prioritariamente il posto letto a tutti gli studenti idonei, lo concede a pagamento, alla tariffa di € 180, 00 mensili, agli studenti che:

- presentino domanda entro i termini previsti per i servizi abitativi e con le modalità di cui agli artt. 5, 6 e 7;
- che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 commi 1 e 2 lettere a), b), c), j);
- per i quali non intervengano le cause di incompatibilità di cui al precedente comma 3.

Le relative graduatorie verranno predisposte secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) studenti che risultino in possesso dei requisiti di merito di cui all'art.3 anche se con reddito e/o patrimonio superiore ai limiti stabiliti all'art.4;
- b) studenti già in alloggio a vario titolo in riferimento all'a.a. 2010/2011.

6. Posti letto residui a pagamento

L'Agenzia, garantito prioritariamente il posto letto agli studenti di cui ai commi 4 e 5, concede successivamente tale servizio, alla tariffa di **€ 180,00 mensili**, ad altri studenti che ne facciano richiesta alla Sezione II "Gestione Servizi Abitativi" a condizione che siano iscritti agli Atenei ed Istituti Universitari umbri di cui all'art. 2 e non intervengano le ipotesi di esclusione di cui al comma 3 lettera c).

I **neo laureati**, già alloggiati nelle residenze universitarie nell'a.a.2011/2012, possono fruire dei posti letto residui alla tariffa di **€ 180,00 al mese** fino alla data del 30 settembre 2012.

I **laureandi**, già alloggiati nelle residenze universitarie nell'a.a. 2010/2011, possono fruire dei posti letto residui alla tariffa di **€ 180,00 al mese** dietro presentazione di domanda alla Sezione II "Gestione Servizi Abitativi".

7. Cessazione

Il diritto a fruire dei servizi abitativi per studenti borsisti cessa il giorno successivo la data di conseguimento della laurea.

ART.16 *Servizi di ristorazione*

1. Periodo di fruizione (per tutti i giorni di apertura delle mense)

- 1 ottobre 2011- 30 settembre 2012 (borse annuali);
- 1 ottobre 2011 – 31 marzo 2012 (borse semestrali)

2. Modalità di fruizione: tesserino mensa

Il servizio è utilizzabile da tutti gli studenti muniti di tesserino mensa.

I tesserini, muniti di fotografia, se non già in possesso dello studente, verranno rilasciati al costo di **€ 2,00** presso lo sportello studenti nelle sedi A.Di.S.U di Perugia e di Terni, a partire dal 1 ottobre 2011.

Tale tesserino verrà aggiornato automaticamente e/o rilasciato *ex novo*, previa verifica dell'iscrizione e delle condizioni che ne determinano la gratuità e/o la tariffa praticata.

3. Tariffe

- per gli studenti non iscritti agli Atenei e Istituti Universitari umbri di cui all'art. 2, per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti Universitari umbri di cui all'art. 2 ma non ancora muniti del tesserino mensa e per altra utenza autorizzata il costo di un pasto completo è pari ad **€ 9.00**
- per gli studenti beneficiari di borsa di studio il pasto completo è **gratuito**
- per gli studenti che rientrano negli accordi per la mobilità internazionale il pasto completo è pari ad **€ 4.50**
- per gli studenti iscritti agli Atenei e Istituti di livello universitario umbri il costo di un pasto completo è determinato secondo le seguenti fasce di reddito

- a) fascia di reddito I (iscritti con ISEE inferiore a € 19.696,72): € 4,50
- b) fascia di reddito II (iscritti con ISEE da 19.696,73 a 50.000,00): € 5,50
- c) fascia di reddito III (iscritti con ISEE superiore a € 50.000,01): € 8,50.

4. Servizio di ristorazione a tariffa agevolata

L'Agenzia concede il servizio di ristorazione a tariffa agevolata agli studenti che presentino domanda entro i termini previsti per i servizi di ristorazione e con le modalità di cui agli artt.5, 6. Per l'applicazione della fascia tariffaria è necessario munirsi dell'attestazione ISEE.

6. Servizio di ristorazione per studenti borsisti

L'Agenzia concede il servizio ristorazione agli studenti che:

- presentino domanda entro i termini previsti per i servizi di ristorazione e con le modalità di cui agli artt. 5, 6;
- risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 previsti per le borse di studio.

Dal 1 ottobre 2011 fino alla data di uscita delle graduatorie di assegnazione delle borse di studio, l'accesso gratuito alla mensa è consentito agli *studenti presunti vincitori di borsa di studio*.

Gli *studenti*, fruitori di servizio di ristorazione gratuito, *non beneficiari* a seguito degli esiti definitivi delle graduatorie di assegnazione di borse di studio, dovranno provvedere alla restituzione di quanto dovuto per il servizio fruito gratuitamente dalla data del 1 ottobre fino alla data di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione borse di studio.

7. Cessazione

Il diritto a fruire del servizio di ristorazione per studenti borsisti cessa il giorno successivo la data di conseguimento della laurea.

N.B. In nessun caso il servizio non fruito da diritto a rimborso e/o conguagli in denaro.

TITOLO III GRADUATORIE

ART.17

Modalità di determinazione delle graduatorie di assegnazione

Alla borsa di studio hanno diritto tutti gli studenti idonei. Nel caso di risorse finanziarie insufficienti rispetto al numero di idonei, i beneficiari vengono individuati fino ad esaurimento della disponibilità dei finanziamenti.

La graduatoria degli idonei è definita secondo l'ordine di priorità che determina poi l'ordinamento principale della graduatoria di assegnazione:

- a) studenti che dichiarano di trovarsi in **situazione di disabilità non inferiore al 66% o in condizioni di gravità ex lege n.104/1992;**
- b) studenti **conferme di borsa di studio** già vincitori del concorso per l'a.a. 2010/2011;
- c) studenti **conferme di borsa di studio** già vincitori del concorso per l'a.a. 2010/2011 con Laurea triennale (I livello) che si iscrivono per l'a.a.2011/2012 al primo anno di un corso di Laurea magistrale (II livello);
- d) giovani laureati iscritti a un **Dottorato di ricerca** o alle **Scuole di specializzazione** per l'esercizio della professione.

Le restanti borse sono destinate

- per il **70%** a studenti che si iscrivono al primo anno di corso (matricole);

- per il **30% a studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo** (distribuite fra i vari anni di corso in proporzione al numero degli idonei risultanti nelle graduatorie relative a ciascun corso di laurea, garantendo almeno una borsa per ogni anno di corso).

La posizione dello studente all'interno della categoria

- di cui al punto b) è determinata secondo l'**ordine decrescente del punteggio di merito** calcolato con le modalità di cui all'*Allegato 3*. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata dall'ordine crescente dell'ISEEU.
- La posizione dello studente all'interno della categoria di cui ai punti c) e d) è determinata secondo l'**ordine crescente dell'ISEEU**.

ART.18

Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di cui all'art. 17:

- a) sono pubblicate sul sito web www.adisupg.gov.it, e sul sito della radio web dell'A.Di.S.U. www.radiophonica.com.
- b) sono affisse nelle sedi istituzionali dell'Agenzia di Perugia, via Benedetta 14 e di Terni, via del Teatro Romano, 13.

2.La graduatoria di assegnazione borse di studio sarà pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

3.Formati di pubblicazione

Al fine di facilitare la consultazione ed agevolare la ricerca dei risultati di idoneità per ogni rispettivo candidato, le graduatorie degli studenti di cui all'art. 17 verranno pubblicate nei seguenti formati, a partire dalle date sottoelencate:

- a) graduatoria a scorrimento in ordine alfabetico;
- b) graduatoria, in formato pdf, ordinata per numero di posizione degli studenti;
- c) graduatoria, in formato pdf, ordinata alfabeticamente per cognome e nome dello studente con indicazione del numero di posizione .

Graduatorie provvisorie:

POSTO LETTO	3 SETTEMBRE	2011
BORSE DI STUDIO	29 OTTOBRE	2011

Graduatorie di assegnazione:

POSTO LETTO	16 SETTEMBRE	2011
BORSE DI STUDIO	30 NOVEMBRE	2011

4.Le graduatorie dei potenziali assegnatari dei benefici di cui **all'art.13 (Contributo per la mobilità internazionale degli studenti)** e **all'art. 14 (Premi di laurea)** saranno pubblicate entro la data del **31 dicembre 2011** con lo stesso ordinamento di cui al comma 3, lettere b) e c).

ART19
Opposizioni

Avverso le graduatorie provvisorie, gli studenti, entro le scadenze previste dell'art.12 del presente bando, possono proporre opposizione, motivata e documentata, in carta semplice.

Avverso le graduatorie definitive, espletate le procedure di ricorso in via gerarchica entro 30 giorni dalla pubblicazione delle suddette graduatorie, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell'Umbria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

ART.20
Scorrimento delle graduatorie

In caso di revoca della borsa di studio a seguito di successivi accertamenti sul possesso dei requisiti di ammissione previsti per l'accesso ai diversi benefici da parte degli studenti dichiarati vincitori, si procede alla dichiarazione di nuovo vincitore sulla base dell'ordine della graduatoria

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART.21
Sanzioni

Lo studente che, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici erogati dall'Agenzia, verrà dichiarato decaduto dai benefici assegnati e i relativi importi erogati in contanti o in servizi verranno recuperati, anche coattivamente.

Ai sensi dell'art.23 della legge n.390/91 verrà disposta una sanzione amministrativa secondo la vigente normativa in materia, consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quanto erogatogli sia in contanti sia in servizi.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere l'A.Di.S.U. è inoltre tenuta a segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria affinché questa valuti la sussistenza di eventuali reati.

ART.22
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio I "Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario" per le finalità di gestione del concorso e per gli adempimenti conseguenti. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di procedure informatiche e conservati sia su supporto cartaceo che elettronico. Le stesse informazioni possono essere oggetto di comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.

2. Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa italiana, in materia di tutela della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni).

Il titolare del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Servizio I "Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario" con sede, per la funzione, in Perugia, via Benedetta, 14.

ART.23
Disposizione finale

L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia medesima..

Nota 1)

Al fine di determinare il numero degli esami o crediti formativi necessari per ottenere l' idoneità, si tiene conto dell' *anno di prima immatricolazione* assoluta dello studente, determinato in riferimento al tipo di *corso di studio* frequentato - anche presso altro Ateneo o Istituto di livello universitario - secondo quanto sotto indicato:

A) Corsi di Laurea triennale (I livello) e Corsi di Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico:

Per lo studente iscritto a questo tipo di corso, per anno di prima immatricolazione assoluta, si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, si è immatricolato e/o iscritto per la prima volta presso un qualsiasi Ateneo e/o Istituto di livello universitario operante sul territorio italiano.

B) Corsi di Laurea specialistica o magistrale (II livello):

Per lo studente iscritto a questo tipo di corso, per anno di prima immatricolazione assoluta, si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento della Laurea triennale (I livello), si è immatricolato e/o iscritto per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi Ateneo e/o Istituto di livello universitario operante sul territorio italiano.

C) Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca:

Per lo studente iscritto a questo tipo di corso, per anno di prima immatricolazione assoluta, si intende l'anno accademico in cui si è immatricolato e/o iscritto per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi Ateneo e/o Istituto di livello universitario operante sul territorio italiano.

N.B. Per "corso di studio" si intende: Laurea triennale (I livello), Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, Laurea specialistica o magistrale (II livello), Scuola di Specializzazione e Dottorato di ricerca.

Nel caso di **rinuncia irrevocabile agli studi** - solo per una volta - si tiene conto dell' *anno di nuova immatricolazione* per ciascun tipo di corso.

In tutti gli altri casi di **passaggio di corso, passaggi di facoltà, trasferimenti da altri Atenei**, viene sempre considerata tutta la carriera universitaria a partire dall' *anno di immatricolazione assoluta*.

Al fine del **computo del numero dei crediti formativi/annualità**, si considerano soltanto quelli utili per il **corso di studi di appartenenza** per il quale si richiedono i benefici e che risultano **superati e convalidati entro il 10 agosto 2011**.

In nessun caso sono considerati i crediti formativi/annualità relativi a:

- corsi liberi (ovvero quelli non compresi nel piano di studi approvato dal Consiglio di Facoltà per il corso di studio di appartenenza);
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi o attività extra-didattiche inerenti a specifiche prove di esame per le quali non è stata superata quella conclusiva.

I crediti formativi o le annualità **sostenuti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2011** devono essere **dichiarati sulla domanda di partecipazione al concorso come crediti in attesa di convalida; Tali crediti sono esclusivamente:**

- a) crediti formativi/annualità relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- b) crediti formativi/annualità non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altra Università).

N.B. I crediti in attesa di convalida sono esclusivamente quelli sopra elencati e NON quelli relativi ad esami sostenuti e non registrati.

Lo studente che dichiara sulla domanda di partecipazione al concorso, un numero di **crediti in attesa di convalida**, viene valutato in base al dato dichiarato ed indicato sulla graduatoria **come idoneo o beneficiario con riserva**. Ciò comporta il congelamento della liquidazione delle quote contanti; i servizi a cui il candidato ha eventualmente diritto, vengono erogati in base al dato dichiarato, fatto salvo il controllo dell'effettiva iscrizione all'a.a.2011/2012. La convalida dei crediti formativi/annualità, nella loro interezza, dovrà avvenire entro e non oltre il 15 marzo 2012.

Nel caso in cui gli studenti, in anni accademici precedenti all'anno accademico cui il concorso è riferito, hanno effettuato un **passaggio da un corso di laurea ad un altro dello stesso tipo**, il totale dei crediti formativi utilizzabili, per il raggiungimento del merito minimo, corrisponde al totale di quelli convalidati nel piano di studi del nuovo corso di laurea.

Nota 2)

Le condizioni economiche degli studenti sono individuate sulla base

- dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **ISEE relativamente ai redditi e ai patrimoni dell'anno 2010**.

Da questo vengono dedotti i parametri

- dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario **ISEEU**
- dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale per il Diritto allo Studio Universitario **ISPEU**

- dell'Indicatore della Situazione Economica all'Estero.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica ovvero la somma dei redditi percepiti (ISR) dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% del valore patrimoniale (ISP) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (valore della scala di equivalenza).

Al fine dell'individuazione del parametro economico per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEU), sono considerate le seguenti situazioni particolari:

- a) il reddito e patrimonio dei fratelli e/o sorelle appartenenti al nucleo familiare dello studente, concorrono alla formazione degli indicatori nella misura del 50%;
- b) il reddito e patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare percepiti all'estero sono valutati in base al tasso di cambio medio dell'anno 2009;
- c) il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, detenuto al 31 dicembre 2009, è valutato solo nel caso di fabbricati, convenzionalmente in € 500 al mq.

Nota 3)

Nucleo familiare

Non necessariamente coincide con lo stato di famiglia anagrafico. E' sempre integrato con quello dei genitori e di tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

Nota 4)

Studente indipendente

Lo studente che vive da solo o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, può essere considerato indipendente, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere uscito dal nucleo familiare d'origine da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
- documentare l'occupazione - da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda - di un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti il nucleo familiare di origine
- avere prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato e fiscalmente dichiarati per l'anno 2010 un importo non inferiore a € 7.500,00 per l'anno 2010, e a € 7.000,00 per l'anno 2009, con riferimento al nucleo familiare di una persona

Nota 5)

Separazione legale o divorzio

Richiamato il principio generale del nostro ordinamento, in base al quale i genitori hanno il dovere di sostenere e mantenere i figli fino alla loro autonomia, lo studente deve documentare i redditi di entrambi i genitori, salvo che, in caso di separazione legale o divorzio, sia stato previsto e quantificato un contributo per il mantenimento dei figli.

1. Lo studente che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui l'assegno di mantenimento, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, deve integrare i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2010 da tutti i componenti del nucleo familiare del genitore che percepisce l'assegno di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare con il quale convive
2. In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del Tribunale Civile di competenza, come nel caso di separazione di fatto, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge e della prole che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre comunque che sia già in corso un provvedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti il suddetto stato di abbandono)
3. Nel caso sussista un provvedimento con cui il competente Tribunale dispone la decadenza di uno e/o entrambi i genitori dalla patria potestà sui figli con l'affidamento a terzi degli stessi, lo studente deve farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto affidatario.

Nota 6)

Studente orfano di uno o di entrambi genitori

Allo studente orfano di *entrambi* i genitori non si applicano le restrizioni che la condizione di studente indipendente comporta e la valutazione delle sue condizioni economico - patrimoniali dipende esclusivamente dai redditi di cui egli ha goduto nell'anno d'imposta 2010, a qualsiasi titolo.

Il decesso di uno o di entrambi genitori avvenuto nel corso dell'anno 2011, che abbia peggiorato la situazione economica del nucleo familiare, può comportare l'attribuzione del beneficio sulla base del reddito percepito dal nucleo stesso nell'anno 2011, anziché quello percepito nell'anno d'imposta 2010. Lo studente verrà in questo caso inserito in graduatoria in base ai dati autocertificati entro i termini indicati dal bando per le rettifiche con facoltà di presentare la nuova situazione reddituale prima della liquidazione della seconda rata della borsa di studio.

Per il calcolo della situazione patrimoniale, in quanto tramandata agli eredi, si tiene conto dei limiti riconducibili all'anno d'imposta 2010.

Nota 7)

Studente con status di religioso in comunità (es. suore, frati, etc.)

Lo studente che riveste lo status di religioso in comunità e che sia indipendente come previsto alla nota..., deve richiedere il rilascio dell'attestazione **ISEE** riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti della Comunità in cui vive ed i relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

Nel caso in cui lo studente appartenga ad una comunità religiosa, nella quale tutti i componenti osservano voto di povertà desumibile da copia dell'atto costitutivo della comunità stessa, deve richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2010, sebbene a valore zero

Nota 8)

Studente coniugato, separato o divorziato

Lo studente che ha contratto matrimonio, ovvero è separato o divorziato, deve farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti del nucleo familiare .

Nota 9)

Studente che dichiara di non convivere con il nucleo familiare di origine

Lo studente che convive con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine, anche se ad essi legati da vincoli di parentela (es. nonni, zii etc.) e che non rientra nei casi precedenti, ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE deve produrre una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2010 dai propri genitori, sommati ai redditi prodotti dallo stesso studente nonché dagli altri soggetti che con lui convivono, anche se sono a carico IRPEF di quest'ultimi.

ALLEGATO 2**Tabella 1**

SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA	COMUNI DI RESIDENZA “IN SEDE”	COMUNI DI RESIDENZA “PENDOLARI”
Perugia	Assisi – Bastia - Bettona, Corciano- Deruta – Magione - Perugia -Torgiano	Bevagna – Cannara - Castel Ritaldi - Castiglion del Lago - Città di Castello - Città della Pieve – Collazione – Cortona – Foligno -Fratta Todina – Marsciano - Massa Martana - Monte Castello di Vibio – Montefalco - Paciano – Panicate - Passignano sul Trasimeno – Piegara – Spello- Todi – Trevi - Tuoro sul Trasimeno, Umbertide – Valfabbrica.
Assisi	Assisi – Bastia – Bettona - Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi - Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano - Fossato di Vico - Fratta Todina - Gualdo Cattaneo - Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto - Valtopina.
Terni - Narni	Acquasparta – Amelia - Arrone, Ferentillo – Montefranco - Narni, Orte - San Gemini - Spoleto Stroncone, - Terni	Avigliano Umbro - Calvi dell’Umbria - Campello sul Clitunno – Cittaducale - Colli sul Velino – Contigliano – Foligno - Fratta Todina, Greccio – Labro - Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana - Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti - S. Anatolia di Narco - Scheggino – Spello – Todi – Trevi - Vallo di Nera.
Città di Castello	San Giustino - Monte S. Maria - Tiberina - Sansepolcro – Monterchi - Citerna	Perugia – Umbertide – Anghiari – Pietralunga - Montone.
Foligno	Assisi – Bastia – Bettona - Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara - Foligno - Montefalco – Spello - Spoleto, - Trevi - Valtopina	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta - Fossato di Vico - Giano dell’Umbria - Gualdo Cattaneo - Gualdo Tadino - Marsciano - Massa Martana – Narni - Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano - Valfabbrica.
Orvieto	Allearono – Alviano – Attigliano - Baschi - Castel Giorgio - Castel Viscardo – Fabro – Ficulle – Porano - Orvieto	Bagnoregio – Bolsena - Castiglione in Teverina – Cetona - Chiusi, Civitella d’Agliano – Guardea – Lubriano - Lugnano in Teverina, Montecchio – Montefiascone – Montegabbione - Monteleone d’Orvieto, - Orte - Parrano.

Tabella 2
Importi erogazioni monetarie borse di studio

BORSA DI STUDIO	“FUORI SEDE”	“FUORI SEDE” vincitore di posto letto	“PENDOLARE ”	“IN SEDE”
<u>STUDENTI FASCIA 1</u> ISEEU INFERIORE O UGUALE AI 2/3 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO (FINO A € 13.063,75)	€ 3.576,44	€ 2.076,44	€ 2.033,17	€ 1.800,34
<u>STUDENTI FASCIA 2</u> ISEEU MAGGIORE DEGLI 8/12 E FINO A 9/12 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO (DA € 13.063,76 A € 14.696,72)	€ 3.128,89	€ 1.816,89	€ 1.779,02	€ 1.575,30
<u>STUDENTI FASCIA 3</u> ISEEU MAGGIORE DEI 9/12 E FINO A 10/12 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO (DA € 14.696,73 A € 16.329,69)	€ 2.681,34	€ 1.557,34	€ 1.524,87	€ 1.305,26
<u>STUDENTI FASCIA 4</u> ISEEU MAGGIORE DEI 10/12 E FINO A 11/12 DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO (DA 16.329,70 A 17.962,66)	€ 2.233,80	€ 2.297,80	€ 1.270,72	€ 1.125,22
<u>STUDENTI FASCIA 5</u> ISEEU MAGGIORE DEGLI 11/12 E FINO AL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO (DA 17.962,67 A 19.595,63)	€ 1.788,22	€ 1.038,22	€ 1.016,58	€ 900,17

Nota bene :

Gli importi delle erogazioni monetarie concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi del Nuovo Ordinamento (borse “semestrali”) (D.M. 3 novembre 1999 n.509 e D.M. 22 ottobre 2004 n.270) sono valorizzate al **50% delle quote previste** nella Tabella 2

ALLEGATO 3

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

A. Studenti che s'iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.4.

B. Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)$$

P.M. = punteggio del merito;

P.E. = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

P.V. = punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):
(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

$$P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

Es/Cs = Esami sostenuti o crediti acquisiti

Ed/Cd = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il **10/08/2011**

Ep/Cp = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

Coefficiente anno di corso:

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):

è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art.4.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.